



**Ambito Territoriale di Desio**

Comuni di

**Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo**

Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2008

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
E SUSSIDI ECONOMICI  
A PERSONE FISICHE**

## **INDICE**

### **TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI**

- Art.1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 – OBIETTIVI
- Art. 4 – MODALITA'
- Art. 5 – DESTINATARI
- Art.6 - CAMPI DI INTERVENTO
- Art.7– STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE
- Art.8 - FORMA DELLE PRESTAZIONI
- Art.9 - MODALITA' DI EROGAZIONE
- Art.10 - ALTRE FONTI DI EROGAZIONE.
- Art.11 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- Art.12 –PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.

### **TITOLO SECONDO: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO**

- Art.13 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO
- Art.14 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO VITALE
- Art.15 – INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO
- Art.16 – ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO

### **TITOLO TERZO: INTERVENTI RIPARATIVI**

- Art.17 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI
- Art.18 - INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA
- Art.19 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI A SOGGIORNI CLIMATICI PER CITTADINI ANZIANI
- Art.20 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI A SOGGIORNI CLIMATICI PER CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
- Art.21 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI AL DOMICILIO
- Art.22 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
- Art.23 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

### **TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

- Art. 24 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO
- Art. 25 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

### **TITOLO QUINTO: CONTROLLI**

- Art. 26 – CONTROLLI

Art. 27 - DEFINIZIONI

Art. 28 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 29 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Art. 30 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI

Art. 31 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLO A CAMPIONE

Art. 32 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLO PUNTUALI

Art. 33 - RELAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 34 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DI DESIO

Art. 35 - RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 36- REVOCA E CONTRADDITTORIO

## **TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI**

### **Art.1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, approvato ai sensi dei rispettivi Statuti e regolamenti comunali, è adottato dai sei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma relativo al Piano Sociale di Zona e cioè: Desio (Comune Capofila), Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, al fine di:

- uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutte le realtà territoriali;
- potenziare i servizi alla persona;
- favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
- valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- promuovere la progettualità verso le famiglie e le singole persone;

Ai fini del presente regolamento, per "Comune e relative attribuzioni", si intende ciascuno dei sopracitati Comuni e relative attribuzioni.

### **Art.2 – MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt.2, 3, 5 e 38 della Costituzione italiana, nonché dell'art.117 così come modificato dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3, dell'art.12 della Legge 07/08/1990 n.241, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 e seguenti integrazioni e modificazioni, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112, delle Leggi Regionali 05/01/2000 n. 1 e 12/03/2008 n. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, della Legge 08/11/2000 n. 328 i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici, anche al fine di meglio usufruire dei servizi erogati, alle persone residenti e/o presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i compiti attribuiti ai Comuni nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali .

Tale disciplina tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-sanitario, ai sensi del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229 e dei relativi Decreti attuativi ed in particolare del D.P.C.M. 29/11/2001- nonché delle conseguenti Leggi regionali relative alla ripartizione delle competenze e relativi oneri a carico del fondo sanitario o del fondo sociale.

### **Art.3 – OBIETTIVI**

Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- valorizza e sostiene la famiglia, punto di forza irrinunciabile della rete di prevenzione e cura nei confronti dei soggetti cosiddetti "deboli" (minori, anziani e diversamente abili);
- previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

### **Art.4 – MODALITA'**

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari;
- b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee e secondo i regolamenti comunali, privilegiando le forme associate tra enti locali previste dalla legge;
- c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato e solidarietà sociale, orientate a perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 3, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà nell'accezione espressa dall'art. 3 e 5 D.Lvo 267/2000 e dall'art. 1 e 5 della L. 328/2000.

#### Art.5 – DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Comune.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.

Suoi primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;
- ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata in sede di Piano Sociale di Zona.

#### Art.6 - CAMPI DI INTERVENTO.

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione e tutela del bambino, dal concepimento;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili;
- c) inserimento sociale di tutte le categorie di persone svantaggiate;
- d) prevenzione e recupero delle dipendenze;
- e) tutela della maternità;
- f) tutela del diritto al lavoro e all'alloggio;
- g) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
- h) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- i) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente abili, categorie svantaggiate.
- j) protezione e tutela di persone maltrattate.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

#### Art.7 – STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE.

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

#### Art.8 - FORMA DELLE PRESTAZIONI.

Le differenti forme di prestazione sono basate sulla valutazione dei singoli bisogni e conseguentemente delle relative progettualità.

Le prestazioni possono pertanto assumere forme quali:

- a) contributi diretti in danaro volti al superamento di stati di bisogno anche temporaneo;
- b) buoni per ricoveri in strutture residenziali di anziani o diversamente abili, a carico dell'Ente o con erogazione di contributi a titolo di integrazione della retta di ricovero;

c) buoni/voucher per l'acquisto di alimenti od altri beni, per il mantenimento di cittadini anziani o diversamente abili al domicilio, per residenzialità temporanea di diversamente abili, per la partecipazione a soggiorni climatici, per il sostegno alla genitorialità, ecc.

Con "buono" si intende una provvidenza economica a favore del richiedente, liberamente spendibile, per i casi in cui la prestazione possa essere erogata da un prestatore di assistenza familiare o cooperative sociali o da reti di solidarietà (vicini, volontariato, ecc.)

Con "voucher" si intende un titolo sociale a favore del richiedente vincolato all'acquisto di specifici servizi e/o prestazioni erogate da prestatori di assistenza professionali accreditati.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

#### Art.9 - MODALITA' DI EROGAZIONE

Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato (parente o non)/tutore, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici o servizi sociali assimilabili ecc.

#### Art.10 - ALTRE FONTI DI EROGAZIONE.

Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il Cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, con l'aiuto del personale dell'ufficio competente, in caso di necessità.

A titolo di esempio, si fa riferimento ai contributi del Fondo Nazionale Integrazione Canoni di Locazione (legge 431/1998), Assegno di Maternità e Nucleo Familiare (legge 448/1998), Fornitura Gratuita Libri di Testo (legge 448/98), Buono Scuola (legge regionale 1/2000), contributo a nuclei familiari disagiati per pagamento utenze Acqua e GAS (Delibera 237 del 28/12/2000 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, art. 10 e ad ogni eventuale altra provvidenza economica introdotta da Leggi specifiche.

L'erogazione di contributi comunali sarà pertanto subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici ed alla presentazione della certificazione ISEE per verificare eventuali ulteriori agevolazioni sui servizi.

#### Art.11- DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Regolamento per "nucleo familiare" si intende la "famiglia anagrafica" ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Ai fini di una valutazione socio economica del nucleo familiare, qualora l'autocertificazione, effettuata ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, risultasse difforme da quanto risultante dallo Stato di Famiglia, nell'impossibilità di regolarizzare immediatamente la situazione di fatto, tramite dichiarazione presentata ai servizi demografici, l'Assistente Sociale, in accordo con il Responsabile di Servizio, potrà riservarsi di valutare la situazione familiare autocertificata, previo controllo da parte della Polizia locale.

I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (DPCM n° 242 del 04/04/2001).

## Art.12 PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.

Per la definizione di "parenti tenuti agli alimenti" si fa riferimento al disposto dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile sono convocati, tenuto conto della complessità del progetto assistenziale e delle dichiarazioni rese, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto stesso, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente.

Ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata.

## **TITOLO SECONDO: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO.**

### Art.13 -INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO

L'assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata.

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in:

- a) integrazione al minimo vitale;
- b) contributi straordinari ed eccezionali una tantum;
- c) assegnazione di titoli di acquisto.

Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è costituito dalla valutazione socio economica del nucleo familiare così come definito dal precedente art. 11.

Tali interventi sono inoltre effettuabili nel caso in cui siano inseriti in un progetto di aiuto condiviso con l'Assistente Sociale competente, a sostegno dell'utente e qualora quest'ultimo si attivi nella realizzazione dello stesso.

### Art.14 -INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari di vita; il Comune provvede quindi ad erogare contributi al fine di garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento di tali bisogni.

Ai fini del presente regolamento, per minimo vitale si intende un importo convenzionale pari a € 460.00 e viene rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare - così come definito nel precedente art. 11 - secondo la scala di equivalenza specificata nella seguente tabella.

I parametri sono mutuati dai "criteri unificati di valutazione della situazione economica" di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (art. 2 comma 3: "scala di equivalenza"), che rappresentano in maniera corretta gli effettivi benefici conseguenti al risparmio dovuto dalla cosiddetta "economia di scala".

<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>PARAMETRO</b>	<b>QUOTE BASE MENSILI ( € )</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>460,00</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>	<b>722,20</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>	<b>938,40</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>	<b>1.131,60</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>	<b>1.311,00</b>
<b>COMPONENTI OLTRE IL 5°</b>	<b>+ 0,35</b>	

*La Tabella definisce quote base che andranno considerate come parametri indicativi della situazione socio-economica*

Ai fini di una più approfondita valutazione della situazione socio-economica, concorrono inoltre le seguenti caratteristiche del nucleo familiare:

<b>CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE</b>	<b>PARAMETRI CORRETTIVI</b>
assenza di un coniuge e presenza di figli minori;	+ 0,2
presenza di componenti il nucleo familiare portatori di handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%;	+ 0,5
presenza di minori di cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa, con occupazione non inferiore a 36 ore settimanali.	+ 0,2

Anche in questo caso i parametri di valutazione corrispondono a quelli del citato D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 (art.2 comma 3: "scala di equivalenza").

Ai fini della quantificazione indicativa del contributo, viene calcolata la differenza tra entrate e uscite del nucleo familiare, così come di seguito determinate:

**Entrate:**

A qualunque titolo percepite, sia quelle fiscalmente rilevanti, quali ad esempio: redditi da lavoro dipendente od autonomo, pensioni, assegno sociale, pensione sociale, pensione di guerra, canoni di locazione, fitti agrari, rendite patrimoniali, proventi da attività finanziarie, interessi su beni mobili, indennità per malattia professionale ed infortunio, ecc. ..., sia quelle non soggette a tassazione, quali ad esempio: indennità varie ivi comprese quelle di accompagnamento, contributi sociali da altri Enti; le voci sopra elencate non sono esaustive. Tali importi si intendono al netto delle imposte di legge.

**Uscite:**

Spese sostenute per:

- canone di locazione o mutuo già acceso per l'acquisto della prima casa da almeno tre anni, sino all'incidenza massima di Euro 400,00 mensili;
- spese domestiche documentate sino ad un massimo di Euro 1.000,00 annui;
- spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e documentabili, sino ad un massimo di Euro 60,00 mensili;
- spese sostenute per ricovero di congiunti presso strutture residenziali;
- spese per figure di sostegno ai componenti del nucleo familiare regolarmente assunte;
- spese scolastiche (iscrizioni) fino ad un massimo di € 200,00 annue per scuola dell'Infanzia, Primaria e/o Secondaria o spese universitarie (iscrizioni) fino ad un massimo di € 1.000,00 all'anno per ciascun studente.

Non concorre alla formazione del reddito familiare il possesso o l'esistenza di un diritto reale relativo all'abitazione occupata a titolo di residenza, mentre la titolarità di uno dei suddetti diritti relativi a un secondo immobile esclude l'esistenza del presupposto all'accesso al contributo.

Esclude altresì l'accesso al contributo la presenza di depositi bancari e/o postali, e/o assicurativi ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per un ammontare superiore ad Euro 3.000,00; con riferimento ai contributi di cui all'artt. 17 e 21 detto limite deve intendersi innalzato ad € 5.000,00.

Tutti gli elementi da accertare fanno riferimento al momento di presentazione dell'istanza.

I contributi di integrazione del "minimo vitale" possono essere erogati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, al termine del quale la situazione economica del nucleo familiare dovrà essere nuovamente valutata.

In presenza del permanere dei requisiti, potrà essere inoltrata una nuova domanda di contributo.

Il calcolo del minimo vitale definisce un indicatore di cui l'Assistente Sociale tiene conto per la proposta del contributo economico e del progetto d'aiuto complessivo.

Possono essere esclusi dalle prestazioni economiche i singoli o le famiglie per le quali concorrono le seguenti circostanze:

- acquisto di beni mobili che non siano strumenti di lavoro o mezzi indispensabili alla mobilità di portatori di handicap durante il periodo di assistenza;
- disoccupazione stabile di tutti i componenti in età lavorativa, abili al lavoro, per un periodo superiore ai due anni;
- richieste ripetute ed abituarie;



- qualora siano stati rifiutati o interrotti dal richiedente o da altri componenti del nucleo familiare, progetti socio-assistenziali formulati dall'Assistente Sociale per il nucleo stesso o, in generale, qualora venga meno qualunque tipo di fattiva collaborazione con l'utente.

#### Art.15 – INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO.

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali, a fronte di una motivata relazione delle Assistenti Sociali, tesi al superamento di necessità particolari o eventi eccezionali. Si richiama, per tali interventi, quanto comunque disposto nell'art. 12, titolo primo.

#### Art.16 – ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO.

Il Comune eroga titoli di acquisto in favore di famiglie con redditi economici insufficienti.

L'indicatore per la valutazione dello stato di bisogno è il "minimo vitale", così come definito e calcolato al precedente art.14.

Il titolo di acquisto – nominativo ed erogato ad integrazione od in alternativa al contributo economico diretto - consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente.

Potranno essere acquistati generi alimentari (ad esclusione di alcolici), capi di abbigliamento e prodotti farmaceutici presso negozi alimentari, supermercati, "discount", negozi di abbigliamento, farmacie.

### **TITOLO TERZO: INTERVENTI RIPARATIVI**

#### Art.17 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI.

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana o diversamente abile non più assistibile al proprio domicilio.

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, Centri Residenziali, ecc.

L'accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- Presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del Cittadino anziano o diversamente abile al proprio domicilio.
- Idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale.
- Possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
- Situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta dall'onere del ricovero.
- Non titolarità del ricoverando di depositi bancari e/o postali ed assicurativi , ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio dell'onere del ricovero, salvo quanto disposto dall'art. 14 nella misura di € 5.000,00. Solo ad esaurimento di tali importi, il Comune si riserva di valutare l'ammissibilità della domanda.

Il richiedente per accedere alla prestazione ha l'obbligo di dimostrare di avere richiesto innanzitutto ai propri familiari (per la definizione dei quali si rimanda ai precedenti artt. 11 e 12) gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica.

Insieme alla domanda di accesso ai benefici economici, il richiedente pertanto deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo le rispettive possibilità economiche, da definire successivamente sulla base del minimo vitale.

Nel caso in cui il ricoverando sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di abitazione, il Comune, qualora non abbia già intrapreso diversa azione volta al recupero dell'onere sostenuto, si riserva il diritto di insinuazione nell'asse ereditario sino a concorrenza delle somme erogate per l'onere del ricovero. A tal fine il ricoverando dovrà sottoscrivere una dichiarazione di riconoscimento del debito contratto nei confronti dell'Ente. La dichiarazione di debito dovrà essere sottoscritta dall'interessato all'atto del ricovero e comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Ente. Tale

dichiarazione potrà essere fatta valere al momento dell'apertura della successione secondo le modalità di cui agli artt.495 e seguenti del Codice Civile. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo coloro che abbiano trasferito a qualsiasi titolo proprietà immobiliari entro 10 anni dalla presentazione dell'istanza.

I contributi si distinguono in:

- assunzione diretta da parte dell'Ente dell'intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nel caso di comprovata impossibilità degli stessi, con introito da parte dell'Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l'indennità di accompagnamento, detratta una quota mensile massima di € 75,00 per le minute spese del ricoverato stesso;
- integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, detratta una quota mensile massima di € 75,00 per le minute spese del ricoverato stesso. I parenti tenuti agli alimenti saranno chiamati a corrispondere almeno il 50% dell'eccedenza sul "minimo vitale" nel caso di ascendenti o discendenti facenti parte dello stesso nucleo del ricoverando, il 30% nel caso di ascendenti o discendenti non conviventi, il 20% nel caso di altri tenuti agli alimenti.

Per la valutazione della situazione economica si fa riferimento agli elementi di calcolo previsti per la valutazione del "minimo vitale", di cui al precedente art.14, considerando tra le voci delle uscite l'importo della retta di ricovero.

La richiesta di contributo potrà essere inoltrata da parte dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al Servizio Sociale.

E' lasciata possibilità ai parenti tenuti agli alimenti di concordare tra loro, anche in difformità ai presenti criteri, le contribuzioni a proprio carico, purché il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo o più favorevole per il ricoverato.

#### Art.18 - INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA.

Con "residenzialità temporanea" si intendono interventi rivolti al fine di consentire un periodo di sollievo ai familiari e, contemporaneamente, promuovere processi di autonomizzazione dai propri congiunti di Cittadini diversamente abili, attraverso l'ospitalità in idonee strutture per brevi periodi di tempo, sia continuativamente che periodicamente (ad esempio nei fine settimana).

Il Comune può erogare contributi per il finanziamento di tali interventi, purché precedentemente concordati con l'assistente sociale ed autorizzati dal responsabile di servizio, nei limiti delle risorse disponibili a Bilancio, anche in base ai bandi emessi dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Desio e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci di Desio (Fondo Nazionale Politiche Sociali).

Il contributo viene calcolato in rapporto al minimo vitale ed è strettamente legato al progetto concordato con l'Assistente Sociale; non può eccedere il costo del progetto e la sua entità diminuisce all'aumentare dell'eccedenza rispetto al minimo vitale dell'intero nucleo familiare residente con la persona interessata, determinata secondo i criteri di calcolo di cui al precedente articolo 14 del presente Regolamento, inserendo tra le voci di spesa il costo del progetto stesso, su base mensile.

#### Art.19 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI A SOGGIORNI CLIMATICI PER CITTADINI ANZIANI.

Il Comune può organizzare, in proprio o attraverso convenzione, soggiorni climatici finalizzati al mantenimento del benessere psicofisico della popolazione anziana o può erogare agli aventi diritto contributi, commisurati al costo reale del soggiorno, in base a criteri definiti dal Comune stesso.

La domanda è presentata ai Servizi Sociali comunali nei termini e con le modalità indicate contestualmente all'organizzazione dei soggiorni stessi.

#### Art.20 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI A SOGGIORNI CLIMATICI PER CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI.

Il Comune può promuovere forme di incentivazione alla frequenza di soggiorni climatici o di vacanza per diversamente abili, al fine di consentire un periodo di sollievo per i familiari e, contemporaneamente, promuovere processi nuovi di autonomizzazione dai propri congiunti.

Può pertanto erogare buoni servizio a diversamente abili che frequentino in qualsiasi momento dell'anno soggiorni climatici o di vacanza, in base a criteri definiti dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Desio e nei limiti delle risorse disponibili (Fondo Nazionale Politiche Sociale).

#### Art.21 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI AL DOMICILIO.

Il Comune eroga buoni al fine di favorire il mantenimento di Cittadini non autosufficienti al proprio domicilio, ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali e garantendo una migliore qualità della vita in situazioni caratterizzate dalla fragilità dei componenti, secondo gli obiettivi, requisiti e modalità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Desio.

Sono escluse le prestazioni di tipo infermieristico (Assistenza Domiciliare Integrata) in quanto garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il personale alle dipendenze dell'assistito deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo la vigente normativa di settore e – se straniero – in regola con la normativa relativa ai permessi di soggiorno e di lavoro.

L'entità del contributo, che ha durata annuale salva la permanenza dei requisiti, è calcolata facendo riferimento al precedente art. 14, inserendo tra le voci di spesa il costo del servizio di assistenza e non tenendo conto del limiti previsto per depositi.

#### Art. 22 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.

Il Comune eroga buoni servizio finalizzati ad assicurare un sostegno economico più adeguato ai diritti dei minori al fine di facilitare la conciliazione delle responsabilità genitoriali con la partecipazione al lavoro delle madri e dei padri, nell'ottica di favorire le pari opportunità e la prevenzione della vulnerabilità economica, secondo gli obiettivi, requisiti e modalità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Desio e nei limiti delle risorse disponibili (Fondo Nazionale Politiche Sociale).

#### Art. 23 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.

Alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla crescita ed all'educazione del minore loro affidato.

Al fine di valorizzare adeguatamente l'apporto dato dalle famiglie affidatarie, i contributi prescindono dalla situazione economica della famiglia stessa.

Tali contributi saranno erogati a fronte di un affidamento a tempo pieno per un minore o un minore disabile. Per un affidamento a tempo parziale saranno calcolati nella misura del 50% del totale.

L'importo mensile e i criteri di erogazione sono stabiliti secondo gli obiettivi, requisiti e modalità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Desio. Nel caso di spese eccezionali (quali quelle relative a prestazioni odontoiatriche, oculistiche, ecc.) potrà essere erogato un contributo straordinario previa valutazione del Servizio Sociale comunale.

### **TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

#### Art. 24 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Assistenti Sociali, previo colloquio con l'Assistente Sociale di riferimento.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CPS, Consulteri ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Il Servizio Sociale, su richiesta dell'interessato, assiste lo stesso nella compilazione dell'istanza.

E' d'obbligo allegare all'istanza il certificato ISEE.

#### Art. 25 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte, nonché corredata della documentazione necessaria, è protocollata a cura dell'Ufficio ricevente.

L'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda provvede a formalizzare il rigetto motivato della stessa o ad erogare il contributo.

L'istruttoria è esperita dall'Assistente Sociale che ha ricevuto la domanda ed è successivamente valutata da una Commissione composta dalle Assistenti Sociali comunali e dal responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore.

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell'accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento, avvalendosi anche, laddove necessario, della collaborazione di altri Uffici dell'Ente o della Polizia Municipale.

Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell'Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta.

## **TITOLO QUINTO:**

### **Disciplina per l'effettuazione di controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e sostitutive ISEE**

#### **Art.26 - CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

#### **ART. 27 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini della presente disciplina, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000, (di seguito rappresentata con l'acronimo DSC): è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dal DPR 445/2000, (di seguito rappresentata con l'acronimo DSAN): è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non siano rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili albi o elenchi, ma che riguardino la sfera personale dell'interessato;

c) Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito rappresentata con l'acronimo DSU) prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 130/2000 modificativo del D.Lgs. 109/98, nonché dal DCPM n. 242/2001 modificativo del DPCM n. 221/98, concernente le informazioni necessarie, tra cui quelle reddituali e patrimoniali, per la determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti prestazioni o servizi sociali/assistenziali agevolati (ISEE);

d) Documento amministrativo: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

e) Collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;

f) Collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione;

g) Controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra dati dichiarati da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

## ART. 28 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente articolo disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione DSC, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DSAN e delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche DSU presentate al Comune nonché quelli effettuati attraverso proprie banche-dati al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.

I controlli effettuati dai Servizi dell'Ente sulle DSC, DSAN e sulle DSU, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

## ART. 29 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dai Servizi Comunali sulle DSC, DSAN e sulle DSU possono essere svolti in forma "a campione" o "puntuale".

2. Il controllo "a campione" è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni stabilito dal Responsabile di Settore in percentuale sul numero dei procedimenti complessivi avviati, tenuto conto della qualità e della tipologia delle dichiarazioni presentate nonché delle risorse disponibili per attivare i controlli.

3. Il controllo "puntuale" riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle DSC, DSAN e delle DSU, nell'ambito di specifici procedimenti, qualora insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle medesime o emergano all'evidenza elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto, o non veritiero, stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte.

4. I controlli "a campione" o "puntuali" sono tra loro complementari, pertanto l'avvio dell'uno non esclude l'altro.

## ART. 30 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati nelle DSC, DSAN e DSU prese in esame dal Servizio precedente errori e/o imprecisioni sanabili, (a titolo esemplificativo: importi in lire anziché in euro, dati anagrafici errati, imprecisioni su dati catastali, indicazioni di importi lordi anziché netti e vice versa, omissioni di elementi necessari anche in relazione ad altri fatti dichiarati, in altre autocertificazioni, indicazioni di importi annuali anziché mensili e vice versa, etc.), i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito del Responsabile dell'Ufficio/Servizio in relazione anche allo stato di avanzamento del procedimento o di attuazione di un servizio/intervento.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione o la modifica dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del Servizio precedente dovrà verificare la sua non incidenza significativa sul procedimento in corso, o in caso contrario la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa/correttiva.

## ART. 31 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLO A CAMPIONE

1. I controlli "a campione" sui contenuti delle DSC, DSAN e DSU sono effettuati su un complesso di dichiarazioni, determinato in una percentuale sul numero complessivo delle stesse presentato per particolari categorie di procedimenti amministrativi, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti con l'Amministrazione Comunale.

2. La scelta delle istanze con DSC, DSAN e DSU da sottoporre a controllo "a campione" è effettuata con sorteggio riferito alle istanze presentate in un'unità di tempo determinata dal responsabile di servizio (1 anno, 6 mesi, alla chiusura del bando; etc.), definito su basi di individuazione numeriche (una pratica ogni n. presentate).

3. Il sorteggio dovrà essere effettuato dai Responsabili dei vari procedimenti alla presenza di altri 2 testimoni. Degli esiti delle operazioni di sorteggio dovrà essere redatto sintetico verbale a cura dei Responsabili dei procedimenti, a meno che il sorteggio venga effettuato con apposite procedure informatiche.

## ART. 32 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI

I controlli "puntuali" sulle DSC, DSAN e DSU, sono sviluppati *relativamente alle* situazioni dalle quali emergano elementi di: 1) incoerenza palese delle informazioni rese, 2) inattendibilità evidente delle stesse, 3) imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione, 4) indeterminazione della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, 5) lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento, 6) fondati dubbi, soprattutto sulla attendibilità di dati economico-reddituale dichiarati contrastanti con situazioni socio-economiche di chiara evidenza o conosciute dalla Amministrazione precedente (es. tenore di vita, proprietà immobiliari, etc.) e qualunque altro elemento faccia emergere un ragionevole dubbio circa la veridicità o la non completezza della dichiarazione resa.

## ART. 33 - RELAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione Comunale che attivano procedimenti di controllo sulle DSC, DSAN e DSU devono sviluppare ogni azione utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche, nonché all'interno della stessa amministrazione comunale, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni. Per quanto attiene alla verifica delle veridicità dei dati reddituali e patrimoniali riportati nelle DSU, potranno essere attivati rapporti anche con il Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

2. In particolare, potranno essere stipulati appositi protocolli e convenzioni volti a definire le relazioni istituzionali e scambi di dati con altre Pubbliche Amministrazioni, nonché a formalizzare procedure tecnico-operative volte a facilitare le conferme dei medesimi per i quali si chiede riscontro, così come previsto dall'art. 11 del DPR 403/98.

3. I controlli di cui sopra potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) direttamente dal Servizio precedente accedendo alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
- b) indirettamente quando il Servizio precedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

## ART. 34 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DI DESIO

1. Il Comune si rende disponibile a garantire lo scambio delle informazioni alle amministrazioni comunali dell'Ambito (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo), onde consentire idonei controlli sul contenuto delle autocertificazioni (DSU, DSC, DSAN) a loro presentate.

## ART. 35 - RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.

2. L'Amministrazione comunale ed i propri funzionari non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

3. Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art. 361 del Codice penale. In caso di accertamento del mendacio e della falsità delle dichiarazioni o delle attestazioni rese, l'operatore che ne rileva la non veridicità, in quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla procura della repubblica presso il tribunale competente con l'indicazione della notizia *criminis* e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

## ART 36- REVOCA E CONTRADDITTORIO

1. A norma e per gli effetti di cui al capo III, artt. 7 e 8 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni all'atto dell'individuazione dei destinatari del procedimento sarà data comunicazione scritta dell'avvio dello stesso a tutti i soggetti estratti;

2. La verifica della falsa attestazione comporta l'immediata sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto. L'amministrazione ha l'obbligo di adottare tutti gli atti necessari per rettificare la situazione

falsata e di recuperare conseguentemente eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni.

3. L'art. 2, comma 3, del DPR n. 403/1998 stabilisce che nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richieda direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. Per accelerare il procedimento di controllo l'interessato può trasmettere, dietro apposita richiesta dell'autorità competente, anche attraverso strumenti informatici ancorché non autenticata, copia dei certificati di cui sia in possesso. Tuttavia deve rammentarsi che l'interessato non ha un onere preciso in tal senso, ma svolge nei confronti dell'amministrazione richiedente una semplice azione di collaborazione.

4. Dell'esito del controllo dovrà essere data comunicazione per iscritto al dichiarante, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvio del procedimento, così come stabilito dalla L. 241/90 e successive modificazioni.